

Legge regionale 01 marzo 1988 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

CAPO I

Distinzione e livelli delle strutture organizzative

Art. 28

1. In relazione alle diverse esigenze funzionali, l' organizzazione burocratica della Regione si distingue in:

- a) strutture stabili;
- b) strutture flessibili.

Art. 29

(2)(5)(6)(7)(9)

1. Le strutture di massima dimensione a supporto degli organi di governo della Regione sono le direzioni centrali o strutture equiparate.

2. All'interno delle strutture di massima dimensione sono costituite strutture dirigenziali denominate servizi, differenziati in relazione alla complessità delle funzioni svolte.

3. Per esigenze permanenti di subarticolazione, di decentramento territoriale delle strutture direzionali, per lo svolgimento di attività ricorrenti o ripetitive ovvero a supporto del Direttore generale e dei Direttori centrali, possono essere istituite strutture stabili di livello inferiore al servizio.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 1, L. R. 39/1993

2 Il confronto e l' intesa fra l' Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali si intendono sostituite con l' informazione alle organizzazioni sindacali medesime,

come previsto dall' articolo 5 della L.R. 18/96.

3 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 13, comma 3, L. R. 13/1998

4 Comma 3 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 1/2000

5 Articolo sostituito da art. 2, comma 15, L. R. 10/2001

6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, comma 1, L. R. 26/2001

7 Articolo sostituito da art. 6, comma 4, L. R. 10/2002

8 Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 10, L. R. 20/2002

9 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 4/2004

Art. 30

(1)

1. Le direzioni centrali costituiscono le unità fondamentali dell'organizzazione regionale per lo svolgimento di attività funzionalmente omogenee e complementari, al fine di realizzare, con riguardo alle materie di competenza, l'unità di programmazione, di promozione e ricerca, di indirizzo e d'intervento.

2. I servizi costituiscono le articolazioni di base delle direzioni centrali per lo svolgimento di attività omogenee.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 4/2004

Art. 31

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo interpretato da art. 1, comma 1, L. R. 13/1989

2 Articolo abrogato da art. 55, comma 2, L. R. 18/1996

Art. 32

(1)

1. Per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e progettazione, nonché per l'esame di particolari problematiche, il Direttore generale può costituire gruppi di lavoro interdirezionali tra dipendenti dell'Amministrazione regionale, di enti regionali, di enti locali, con l'eventuale partecipazione di esperti esterni.

(2)(3)

2. Il provvedimento con il quale viene costituito il gruppo di lavoro deve contenere l'indicazione della durata dei lavori, gli obiettivi, la composizione, nonché la designazione del coordinatore.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 4/2004

2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 74, L. R. 1/2005

3 La locuzione "Direttore generale" si intende riferita al Segretario generale, come stabilito dall'art. 30, comma 1, del DPR 8/8/2008, n. 209, recante "Modifiche al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" (B.U.R. 20/08/2008, n. 34).

Art. 32 bis

(ABROGATO)

(1)(3)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 4/2004

2 La locuzione "Direttore generale" si intende riferita al Segretario generale, come stabilito dall'art. 30, comma 1, del DPR 8/8/2008, n. 209, recante "Modifiche al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali"

(B.U.R. 20/08/2008, n. 34).

3 Articolo abrogato da art. 29, comma 1, D. P. Reg. 359/2009 , (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), in forza di quanto stabilito dall'art. 3, c. 8, L.R. 18/1996.